



TRIBUNALE DI NAPOLI

Quinta Sezione Civile

Proc. n. 162/2018 r.g.e.

Il Giudice dell'esecuzione,

rilevato che in data 14.3.2025 il creditore intervenuto **Condominio**

Cerramenta de Luca, ha avanzato istanza di sospensione dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 624 bis cpc;

considerato che nella medesima data il debitore ha espressamente aderito alla richiesta;

rilevato che il creditore precedente ha rinunciato agli atti in data 1.2.2022;

considerato che non vi sono altri creditori intervenuti muniti di titolo rilevato, altresì, che non sono state precedentemente proposte istanze di sospensione ex art 624 bis;

ritenuta la tempestività dell'istanza, essendo stata la stessa proposta nei termini di legge;

SOSPENDE

il processo per la durata di mesi ventiquattro a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza e, quindi, fino al 13.3.2027;

DISPONE

che entro cinque giorni da oggi il presente provvedimento sia comunicato al custode e, se già effettuata pubblicazione dell'avviso di vendita, lo stesso sia pubblicato sul sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima;

AVVISA



che, qualora nel termine di 10 giorni dopo la scadenza del termine non risultasse depositata istanza di fissazione di nuova udienza, l'estinzione opererà di diritto ex art.630 c.p.c.

AVVISA

che, in qualsiasi momento, in caso di richiesta di uno dei creditori munito di titolo, l'ordinanza di sospensione sarà revocata con immediata fissazione dell'udienza per la pronuncia dell'ordinanza di vendita

AVVISA

che non saranno concesse ulteriori sospensioni.

MANDA

la Cancelleria per gli adempimenti di competenza

NAPOLI, 02/04/2025.

IL GIUDICE

GUGLIELMO MANERA